ISTITUZIONE DI CORSI DI CULTURA MILITARE NELLE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI DEL REGNO

Art. 7

COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 17 OTTOBRE 1935, N. 1990, CONVERTITO, SENZA MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 GENNAIO 1936, N. 83

L'insegnamento di cultura militare e' affidato ad ufficiali in servizio permanente effettivo o in congedo delle varie Forze armate, designati dai rispettivi Ministri competenti, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale.

Le eventuali retribuzioni per gli ufficiali delle categorie in congedo saranno stabilite dai Ministri militari di concerto con quello per le finanze in relazione alle ore di insegnamento, al grado della scuola e degli ordinamenti scolastici vigenti.

Le spese per i predetti ufficiali saranno a carico dei Ministeri militari, da cui essi rispettivamente dipendono.

Versione in vigore dal 5 febbraio 1935, non più in vigore dal 13 dicembre 1935 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno
Estremi	Legge 31 dicembre 1934, n. 2152
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-corsi-di-cultura-militare-nelle-scuole-medie-e/art-7-comma-abrogato-dal-regio-d-l-17-ottobre-1935-n-1990-convertito-senza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it